

STATUTO

IL MONDO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAFERRATA RM VIA DELLE
SORGENTI 93

Numero REA: RM - 1309673

Codice fiscale: 11530891008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. di repertorio 178/123

STATUTO

de "IL MONDO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, una Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione: "IL MONDO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in seguito indicata anche semplicemente come la Cooperativa o la Società.

La Cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Articolo 2

Sede

La sede sociale è in Grottaferrata (Rm).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3

Durata

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, secondo le norme di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - ATTIVITA'

Articolo 4

Scopo, oggetto e attività

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dai principi della mutualità.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

In particolare, costituiscono oggetto della Società le seguenti attività:

- l'esercizio di asili e centri, anche a carattere residenziale, di accoglienza e socializzazione - incluse colonie e case vacanze - per bambini, anziani, persone svantaggiate;
- la prestazione di servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso famiglie, scuole o strutture di accoglienza;
- gestione ed organizzazione di corsi didattici;
- l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno,

il tutto con esclusione delle attività riservate dall'ordinamento a determinati soggetti o comunque a soggetti iscritti in appositi Albi, Elenchi, Collegi o Albi Professionali comunque denominati.

La Cooperativa può svolgere, in via del tutto strumentale al conseguimento dello scopo sociale, attività connesse all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento del predetto scopo, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti di terzi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI - CESSIONE DI QUOTE - RESPONSABILITA'

Articolo 5

Soci

Il numero minimo dei soci è quello stabilito dal Codice Civile e dalle restanti disposizioni di legge applicabili alla Cooperativa.

Può essere socio chiunque, persona fisica, condivida i fini sociali ed intenda contribuire alla loro realizzazione.

Ogni socio è impegnato a collaborare e partecipare all'attività sociale, a sviluppare la Cooperativa e le sue finalità mutualistiche.

Oltre alle categorie di soci previsti dalla normativa applicabile alle cooperative sociali, possono divenire soci le persone fisiche che appartengano alle seguenti categorie:

a) Soci Lavoratori: persone che possiedono un'adeguata preparazione tecnico-professionale e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali. La posizione dei soci lavoratori è regolata da apposito regolamento interno;

b) Soci Volontari: essi offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari si applica l'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le persone giuridiche pubbliche e private, i cui Statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali, possono essere socie.

Articolo 6

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società e le relative comunicazioni, è quello comunicato dal socio alla Società.

Articolo 7

Ammissione dei soci

L'ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione

dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato. Il nuovo socio deve versare oltre l'importo della quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo. L'acquisto della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dello Statuto vigente. L'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione illustra le politiche adottate in tema di ammissione di nuovi soci e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alle domande di ammissione pervenute nel corso dell'esercizio sociale.

Articolo 8

Rigetto della domanda di ammissione

In caso di rigetto della domanda di ammissione, sarà cura dell'Organo Amministrativo motivare la deliberazione dandone comunicazione agli interessati entro trenta giorni. Avverso il rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, è proponibile la richiesta di pronuncia sulla medesima da parte dell'Assemblea, la quale delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per esclusione, morte o recesso.

Articolo 10

Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dalla Cooperativa nei seguenti casi:

- mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa intimazione scritta da parte dell'Organo amministrativo;
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- condanna del socio a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 c.c..

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la delibera d'esclusione il socio può proporre opposizione alla competente Autorità Giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota corrispondente mediante

comunicazione scritta all'Organo amministrativo. Le modalità di liquidazione sono stabilite all'articolo 13 (tredici) del presente Statuto.

Articolo 12

Recesso del socio

Compete il diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o astenuti rispetto alle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di seguito elencate:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- modifica dei criteri di determinazione del valore di liquidazione della quota in caso di recesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata alla società per mezzo di raccomandata a.r. entro giorni trenta decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso o, se posteriore, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Entro sessanta giorni l'Organo Amministrativo provvede all'esame della richiesta di recesso. Nel caso vengano giudicati inesistenti i presupposti per l'esercizio del relativo diritto ne verrà data immediata comunicazione al socio, il quale potrà presentare opposizione nei confronti della decisione davanti al Tribunale del circondario in cui ha sede la società.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi antecedenti la chiusura stessa, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13

Liquidazione della quota

La liquidazione della quota, nei confronti del socio receduto o escluso e degli eredi o legatari del socio defunto, ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla liquidazione, nella misura risultante dalle applicabili disposizioni di legge e dal presente statuto.

La somma dovuta a titolo di liquidazione è corrisposta entro

180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 14

Cessione delle quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.

Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, effettuata con lettera raccomandata, l'Organo amministrativo provvede alla comunicazione della relativa deliberazione. Decorso tale termine, in assenza di deliberazione dell'Organo Amministrativo, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione a soggetti che abbiano i requisiti previsti dal presente statuto.

Avverso il provvedimento che, correlato di motivazione, nega l'autorizzazione al trasferimento è possibile, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 15

Responsabilità del socio uscente

Il socio che, a seguito di esclusione, recesso o cessione di quote, cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui gli eventi predetti si sono verificati.

Nel caso in cui, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesti uno stato d'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e diviso in quote, versate integralmente in denaro all'atto della sottoscrizione;
- b) dal fondo legale di riserva;
- c) dalle altre riserve previste dalla legge;
- d) da ogni altro fondo straordinario o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi ovvero in previsione di oneri futuri o per scopi di previdenza e di mutualità;
- e) da eventuali riserve straordinarie.

Articolo 17

Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze, certificate dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario di centoventi giorni.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, tenendo conto che:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) i dividendi non potranno mai essere distribuiti in misura superiore alla misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, secondo quanto infra precisato;

d) il rimanente sarà destinato integralmente al Fondo di Riserva Indivisibile ex art. 12 Legge n. 904 del 16 dicembre 1977.

La Cooperativa prevede ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'assemblea che approva il bilancio ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia e di quanto previsto nel presente statuto, su proposta dell'Organo amministrativo, può deliberare l'attribuzione in favore dei soci cooperatori, trattamenti economici a titolo di ristorno.

Il ristorno sarà ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.

I ristorni, fatti salvi i limiti di legge, possono essere

erogati in denaro, mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate o attraverso l'emissione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, fatto salvo il divieto di remunerare quest'ultimi in misura superiore di 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico (nel presente statuto indicati anche, con termine onnicomprensivo, come Organo amministrativo);
- c) il Collegio Sindacale, che sarà nominato nei casi di cui al successivo articolo 25 (venticinque).

Articolo 19

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito alla distribuzione dei dividendi, nei limiti indicati dal presente statuto;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, nei casi di cui al successivo articolo 25 (venticinque);
- d) l'eventuale determinazione del compenso degli amministratori e la determinazione del compenso dei sindaci, se nominati;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- g) le altre materie riservate alla loro competenza della Legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto.

Articolo 20

Convocazione dell'Assemblea dei soci, intervento in

Assemblea, presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è effettuata mediante avviso da spediti ai soci, ai componenti dell'Organo amministrativo e ai membri del Collegio sindacale, se nominato, al loro domicilio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spediti ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicati dai soci, dall'Organo amministrativo e dai Sindaci alla Società, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal Codice Civile e dal presente statuto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio che non sia Amministratore. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe sono conservate agli atti della società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento in assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della propria quota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di sua assenza od impedimento, sarà presieduta da chi sarà designato dalla maggioranza dei soci intervenuti. La stessa maggioranza nomina un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Nei casi in cui la legge prevede che il verbale sia redatto da un notaio non si farà luogo alla nomina di un segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

Le deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 21

Organo amministrativo

La Cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico da scegliersi fra i soci.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato fino alla revoca o dimissioni o per il tempo stabilito all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'Assemblea dei soci provvederà anche alla nomina del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di amministrazione ove non fosse ritenuto opportuno delegare tale incombenza al Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 22

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i membri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Articolo 23

Poteri dell'Organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione collegialmente o all'Amministratore Unico sono conferiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o per Statuto non siano demandati all'Assemblea dei soci.

E così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organo amministrativo può: acquistare merci e materiali in genere; stipulare tutti i contratti necessari o anche solo utili al perseguimento dell'oggetto sociale; acconsentire iscrizioni, riduzioni, postergazioni, cancellazioni ed altri annotamenti ipotecari; stipulare ogni tipo di contratto bancario e assicurativo, contrarre mutui, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità al riguardo; stipulare locazioni anche ultranovennali con o senza patto di futuro riscatto; compiere operazioni di finanziamento anche cambiario; compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, presso qualsiasi Istituto di Credito e del Credito Fondiario e presso qualsiasi ufficio pubblico o privato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei poteri, compreso l'uso della firma sociale al presidente ovvero ad uno dei suoi membri.

Articolo 24

Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o

all'Amministratore Unico spetta la rappresentanza della Cooperativa e l'uso della firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico rappresenta legalmente la Società nei confronti di terzi o in giudizio, nonchè di fronte a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti, attive e passive, riguardanti la Cooperativa e in qualsiasi grado di giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico ha, inoltre, la facoltà di concedere a soci o a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, conferendo loro i relativi poteri.

In caso di nomina di un amministratore delegato, la rappresentanza sociale spetta all'amministratore delegato, nell'ambito della delega.

Articolo 25

Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26

Scioglimento della Società e liquidatori

In caso di anticipato scioglimento della società l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche fra i non soci, fissandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 27

Regolamenti

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società, anche per quanto concerne i rapporti della Società con i soci, potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da redigersi dall'organo amministrativo.

Articolo 28

Rinvio normativo

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile regolanti le società a responsabilità limitata.

F.to: LAPUNZINA Cinzia

Luca TELASIO

Mirella IOVENITTI

Marco AQUINO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Registrato ad Albano Laziale il 22 agosto 2014 al numero 4046 serie 1T.